

Risposta n. 4/2026

OGGETTO: Servizio di lavanderia per ospiti RSA – trattamento ai fini IVA

Con l'istanza specificata in oggetto, è stato esposto il seguente

QUESITO

L'Associazione Alfa (di seguito, "Associazione" o "Istante") chiede di conoscere la corretta aliquota IVA applicabile al servizio di lavanderia per indumenti personali di ospiti delle Residenze Sanitarie Assistenziali (di seguito "RSA") quando reso da cooperative sociali ovvero da imprese.

In particolare, l'Associazione riferisce che le lavanderie industriali *"si offrono come appaltatrici per le RSA committenti, al fine di garantire il servizio di lavaggio, stiratura e trattamento sanitizzante degli indumenti personali degli ospiti soggiornanti presso la struttura del committente"*.

Secondo quanto asserito dall'Istante, detta prestazione:

- *"consiste in un servizio che non attiene alla gestione globale della RSA, ma che è solo incidentalmente collegato con essa, dal momento che ha ad oggetto indumenti personali del ricoverato, che sceglie di avvalersi del servizio di lavanderia, ma che potrebbe rivolgersi parimenti a familiari o a soggetti comunque esterni";*

- *"è solitamente prevista, quale servizio opzionale, all'interno del servizio globale verso la RSA. Il ricoverato sceglie autonomamente di fruire del servizio che viene appositamente tracciato in relazione a ciascun ricoverato, dal prestatore del servizio e viene rendicontato e fatturato alla struttura che lo riaddebita al cliente/paziente".*

SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA

L'Associazione ritiene che il servizio di lavanderia sopra descritto debba essere assoggettato a IVA con aliquota ordinaria, sia quando effettuato dalle singole lavanderie, sia quando reso da cooperative sociali.

A parere dell'Istante, infatti, la prestazione in esame difetta del carattere sociosanitario e assistenziale, necessario per l'applicazione dell'aliquota IVA agevolata del 5 per cento prevista dal numero 1) della Tabella A, parte II-bis, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 (in seguito, "Decreto IVA").

L'Associazione evidenzia, inoltre, che l'applicazione dell'aliquota IVA ridotta alle sole cooperative sociali e non anche alle singole lavanderie che di fatto offrono il medesimo servizio, *"determinerebbe un'ingiustificata disparità di trattamento, violando non solo il principio di uguaglianza e ragionevolezza di cui all'art. 3 Cost., ma anche i principi in tema di libera concorrenza e libero scambio sul mercato con effetti distorsivi assolutamente illogici".*

PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

Per l'articolo 10, primo comma, numero 21), del Decreto IVA *«Sono esenti dall'imposta: (...)*

21) le prestazioni proprie dei brefotrofi, orfanotrofi, asili, case di riposo per anziani e simili, ...comprese le somministrazioni di vitto, indumenti e medicinali, le prestazioni curative e le altre prestazioni accessorie».

L'Amministrazione finanziaria ha chiarito che l'elencazione contenuta nella disposizione citata non è tassativa e che le prestazioni rese da organismi "simili" sono esenti quando con le stesse si assicura l'alloggio, eventualmente unito ad altre prestazioni considerate accessorie, a persone che per il loro *status* necessitano di protezione, assistenza e cura (cfr. risoluzioni n. 188/E del 12 giugno 2002 e n. 164/E del 25 novembre 2005).

La risoluzione n. 39/E del 16 marzo 2004 precisa che:

- l'esenzione in commento *"ha valenza oggettiva, nel senso che le prestazioni di servizi in essa elencate rientrano nell'esenzione dall'IVA a prescindere dalla natura giuridica del soggetto che le rende"*;

- sono altresì esenti le prestazioni rese da terzi presso una casa di riposo, *"anche se distintamente specificate, sempre che le stesse, nella loro interezza e sostanzialmente, caratterizzino la gestione globale della RSA"*;

- le prestazioni rese distintamente dalla gestione globale della casa di riposo devono essere fatturate secondo il regime proprio delle stesse, e dunque in regime di esenzione quando rientrano in una delle fattispecie dell'articolo 10 del Decreto IVA.

La risoluzione n. 164/E del 2005 chiarisce altresì che le RSA sono strutture che *"accolgono persone anziane parzialmente o totalmente non autosufficienti e si prefiggono di garantire a tali soggetti la salute fisica e il benessere psichico, di promuovere l'autonomia personale, di stimolare gli interessi e le relazioni sociali garantendo la qualità della vita dell'anziano non più autosufficiente o non più in grado di rimanere al proprio domicilio"*.

Per l'applicazione dell'esenzione prevista dal numero 21) dell'articolo 10 del Decreto IVA è dunque necessario che il servizio prestato rientri nella *"gestione globale"* della struttura, come ribadito dalla scrivente anche in recenti documenti di prassi (cfr. risposte n. 221 del 1° luglio 2019, n. 240 del 3 agosto 2020, n. 112 del 16 febbraio 2021 e n. 221 del 27 aprile 2022).

Alle cooperative sociali e loro consorzi è riservata una disciplina *ad hoc*, rinvenibile nel numero 1) della Tabella A, Parte II-*bis* allegata al Decreto IVA ai sensi del quale le prestazioni sociosanitarie, assistenziali ed educative di cui ai numeri 18), 19), 20), 21) e 27-*ter*) dell'articolo 10, primo comma, del Decreto IVA sono soggette all'aliquota IVA del 5 per cento quando rese da detti soggetti a favore delle persone indicate nel numero 27-*ter*) del citato articolo 10.

La circolare n. 31/E del 15 luglio 2016 precisa che detta aliquota si applica sia alle prestazioni effettuate dalle cooperative sociali in esecuzione di convenzioni e/o contratti, sia a quelle rese direttamente agli utenti.

Resta inteso che anche ai fini dell'applicazione dell'aliquota IVA del 5 per cento è necessario che il servizio sia riconducibile ad una prestazione sociosanitaria, educativa o assistenziale.

Con riferimento ai servizi di lavanderia, questa Agenzia ha già avuto modo di chiarire che gli stessi "*... in sé considerati non assolvono una funzione socio-sanitaria o assistenziale né tale configurazione può essere loro attribuita per il solo fatto di essere effettuati nei confronti di strutture destinate alle anzidette finalità.*" (cfr. risoluzione n. 151/E del 5 luglio 2007).

In quanto "*servizi generici... non ...*(n.d.r. possono), *quindi, essere assoggettati alla relativa aliquota IVA ridotta ... ma ...*(n.d.r. devono) *essere assoggettati all'aliquota IVA ordinaria...*", salvo che gli stessi non siano riconducibili alla gestione "globale" della RSA (cfr. risposta n. 400 del 10 giugno 2021).

Nel caso di specie, l'Istante rappresenta che il servizio di lavanderia per gli indumenti personali degli ospiti della RSA, "*consiste in un servizio che non attiene alla gestione globale della RSA, ma che è solo incidentalmente collegato con essa*". L'ospite della RSA può infatti acquistarlo in via opzionale ove non decida di provvedere in altro modo. Quanto a dire che lo stesso non è essenziale e funzionale alla gestione globale della RSA.

Si concorda quindi con la soluzione prospettata dall'Associazione che ritiene il servizio di lavanderia qui rappresentato soggetto all'aliquota IVA ordinaria, sia quando svolto da imprese, sia quando reso da cooperative sociali.

IL DIRETTORE CENTRALE
(firmato digitalmente)